

## Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, definisce interventi sulle partecipazioni societarie regionali, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizione collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017), nel perseguimento degli obiettivi della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).

## Articolo 2 (Interventi nel settore fieristico)

1. Al fine del rilancio e dello sviluppo del settore fieristico ligure, la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere, per conto della Regione e sino al limite massimo di 1 milione di euro, l'aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A., partecipata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizione collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017).

## Articolo 3 (Ciclovía turistica della riviera ligure)

1. La Regione promuove il rilancio della Ciclovía turistica della riviera ligure di ponente, infrastruttura di interesse pubblico, anche quale parte integrante del progetto di Ciclovía Tirrenica, mediante un'apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e previa sottoscrizione dell'apposita intesa, la F.I.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A.. Partecipazione della Regione all'aumento del capitale), al capitale di una società a controllo pubblico, operante per la gestione e l'erogazione di servizi di interesse generale, inclusi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici, essenziali e strategici per il territorio del ponente ligure, mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sino al limite massimo di 1 milione di euro.

## Articolo 4 (Modalità attuative)

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di attuazione della presente legge.

## Articolo 5 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019:

stato di previsione dell'entrata

- Titolo VI, tipologia 300 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine” aumento in termini di competenza e di cassa di 2 milioni di euro.

stato di previsione della spesa

- Missione 1, Programma 003 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” aumento in termini di competenza e di cassa di 2 milioni di euro.

2. Le rate di ammortamento per gli anni 2019-2020-2021 derivanti dalle variazioni di cui al comma 1, trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2021 in corrispondenza della Missione 50 Programma 1 per le quote interessi e della Missione 50 Programma 2 per le quote capitali. Per gli anni successivi al 2021 le rate di ammortamento trovano copertura nei bilanci relativi.